

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRUZZI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Applicazione dei regolamenti comunitari 1619/68 e 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova (<i>Approvato dal Senato</i>) (3146)	217
PRESIDENTE	217, 219, 221, 222, 224 225, 227, 228, 230
BARDELLI	219, 225, 227, 228
MARRAS	219, 221, 226, 230
PREARO	220, 221
SILVESTRI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	221, 223 225, 227, 228, 230
STELLA, <i>Relatore</i>	217, 222, 225, 227, 228, 230
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	231

La seduta comincia alle 9,50.

PREARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Applicazione dei regolamenti comunitari 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova (*Approvato dal Senato*) (3146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione dei regolamenti comunitari 1619/68 e

n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova », già approvato dal Senato.

L'onorevole Stella ha facoltà di svolgere la relazione.

STELLA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame è stato presentato dal ministro dell'agricoltura di concerto con i ministri dell'interno, della giustizia, delle finanze e del tesoro. Il provvedimento è molto atteso dai produttori avicoli italiani. Il mercato avicolo subisce flussi e riflussi paurosi e anche scompensi che, spesse volte, mettono in forse la vita di molte aziende, specialmente le piccole. È chiaro che la speranza dei produttori avicoli non deve essere disattesa da parte nostra, anche per consentire ai medesimi di inserirsi in quella concorrenza con i produttori avicoli degli Stati membri della CEE, pur se vi sono difficoltà nell'adattamento ad alcune novità previste dal disegno di legge. Quest'ultimo investe un settore di grande importanza non solo per l'agricoltura ed interessa gran parte delle industrie dolciarie e varie altre attività. In primo luogo prevede che il controllo sull'osservanza delle norme che regolano la commercializzazione delle uova, previste dal regolamento 1619/68 adottato dal Consiglio dei ministri della CEE il 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione n. 95/69 adottato dalla Commissione della CEE il 17 gennaio 1969, nonché delle disposizioni contenute nel disegno di legge al nostro esame, è esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ritengo di poter affermare che gli obiettivi che il disegno di legge si propone sono quanto mai apprezzabili. Detto ciò, mi corre l'obbligo di mettere in evidenza e di manifestare in questa sede, che è la più qualificata, alcune perplessità concernenti il nuovo meccanismo che dovrà regolare questo importante e delicato settore.

Desidero sottolineare la posizione di inferiorità del nostro paese nei confronti degli altri Stati membri del MEC, inferiorità dovuta all'impreparazione di tante nostre piccole aziende che incontreranno notevoli difficoltà nell'adattarsi alle nuove norme comunitarie.

La materia è così complessa che merita di essere analizzata ed approfondita. Occorre, in primo luogo, sottolineare lo stato di arretratezza — mi pare che la Commissione agricoltura del Senato lo abbia già rilevato — della nostra organizzazione di mercato rispetto ai criteri che hanno ispirato i regolamenti comunitari. Non c'è dubbio che la difesa dei prezzi, soprattutto di quelli dei prodotti agricoli, passa attraverso un maggiore potere contrattuale dei produttori. Qual è la tendenza dei produttori agricoli? È quella della ricerca talvolta affannosa di nuove vie per raggiungere questi obiettivi, e dovrebbe trovare conferma anche in questo documento. Quando pensiamo — e questo è un dato incontestabile — che negli altri Stati membri della CEE tutti i centri di raccolta delle uova sono gestiti dai produttori in forma cooperativa e dalle associazioni di categoria, emerge più chiaro lo stato di inferiorità della nostra organizzazione di mercato, direi quasi il suo stato embrionale in molte zone. È evidente, quindi, che il problema attuale per l'Italia è di costruire un'organizzazione diciamo provvisoria in questo settore che ci consenta in un secondo momento di definire meglio e di dare un assetto, se non definitivo, almeno il più vicino possibile alla realtà ed ai bisogni dei produttori avicoli italiani.

In questo senso e a questo scopo vanno intese le disposizioni del provvedimento al nostro esame. Eventuali modifiche devono tener conto delle disposizioni-quadro dei regolamenti comunitari. Questo è un binario e un passaggio obbligati dai quali non si può prescindere. I criteri informativi dei regolamenti comunitari nell'organizzazione dei mercati in questo settore e i criteri di applicazione stabiliti nel disegno di legge suggeriscono uno specifico richiamo alle competenze regionali. Questa, insieme con la legge sulla montagna approvata dalla Camera prima delle vacanze

pasquali, sarà una delle prime leggi-quadro che si offrirà alle regioni; e sarà a questo proposito molto più facile rendere operanti gli strumenti che stiamo predisponendo quando si avrà la possibilità di calarli in profondità nelle realtà locali.

Desidero manifestare la mia preoccupazione circa possibili speculazioni da parte dei raccoglitori di uova. Per avere l'autorizzazione a funzionare quali centri di imballaggio e di raccolta si richiedono determinati requisiti. Ma questo è un problema che interessa più direttamente il Ministero dell'agricoltura e altri organi che sono preposti al controllo e alla repressione delle frodi, dato che si tratta di un campo minato che si presta facilmente agli abusi e alle mistificazioni.

È chiaro che questo provvedimento non consente di tutelare compiutamente il potere contrattuale dei produttori agricoli, che è il problema di fondo del mondo agricolo. Le perplessità che ho manifestato certamente non intaccano lo spirito del provvedimento, in quanto ritengo che il disegno di legge possa finalmente mettere i produttori agricoli italiani in grado di resistere alla concorrenza degli altri Stati membri del MEC. Nel passato la mancanza di norme di classificazione, imballaggio e stampigliatura delle uova non ha consentito la esportazione della nostra produzione; questo provvedimento permetterà quindi all'Italia di adeguarsi al regolamento comunitario del settore.

All'articolo 1 sono previsti i controlli dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 anche per quanto riguarda l'importazione e l'esportazione delle uova verso i paesi terzi.

All'articolo 2 si dice che possono svolgere i compiti di classificazione delle uova in categorie di qualità e di peso, stabiliti dai regolamenti della CEE, le imprese e i produttori singoli ed associati che, in possesso dei prescritti requisiti, vengano autorizzati dal Ministero dell'agricoltura a funzionare quali centri di imballaggio. I titolari di imprese avicole, singoli o associati, che dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente, la loro attività o quella dei propri familiari all'allevamento delle specie avicole, sono considerati imprenditori agricoli. L'autorizzazione è rilasciata, su domanda da presentarsi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 2 accenna anche ad una commissione provinciale per il rilascio delle autorizzazioni che deve essere composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura,

dal veterinario provinciale, da tre rappresentanti delle categorie interessate, rispettivamente da due dei diretti produttori e da uno dei commercianti, segnalati dalla Camera di commercio, e da un rappresentante designato dall'amministrazione provinciale. Ai componenti e al segretario della commissione provinciale sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, a carico del Ministero dell'agricoltura. Si afferma inoltre che a chi viene meno ai suoi doveri e ai suoi impegni sarà revocata l'autorizzazione e che ogni produttore avicolo, singolo o associato, è iscritto in un elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello della sanità.

L'innovazione rispetto al testo inizialmente presentato dal Governo riguarda la tassa di concessione governativa che viene ridotta per gli imprenditori agricoli singoli o associati alla metà.

All'articolo 3 si prevedono corsi di istruzione professionale per la qualificazione del personale addetto ai servizi di controllo ed ai centri di imballaggio.

All'articolo 4 si fa riferimento all'espletamento dei controlli ed alla raccolta delle uova, che viene effettuata dai centri di imballaggio direttamente presso i produttori o avvalendosi di raccoglitori.

All'articolo 5 sono indicati nove punti, in cui si prevedono sanzioni per gli inadempienti ed i trasgressori. L'ultimo comma riguarda chi è recidivo e sono stabilite sanzioni amministrative, quando non si cade sotto le forche caudine del codice penale. Vi sono sanzioni, invece, di natura penale soprattutto per chi è recidivo reiteratamente. Ai colpevoli verranno revocate le autorizzazioni ed essi saranno cancellati dall'elenco degli imprenditori avicoli.

All'articolo 6 ci si riferisce al controllo sull'osservanza delle disposizioni del disegno di legge e vi è un richiamo specifico sulle contestazioni che potranno sorgere contro colui che verrà colto in fallo o che non rispetterà queste norme. Come consuetudine, l'accertamento dell'infrazione all'interessato dovrà essere notificato entro trenta giorni e si dovrà trasmettere copia del verbale al prefetto territorialmente competente. Il trasgressore, se non effettua il pagamento della sanzione entro cinque giorni dalla contestazione presso il competente ufficio del registro, incorrerà in altre sanzioni più gravi. È superfluo ricordare l'opposizione che l'interessato

può fare nei confronti della sentenza. Si afferma che questa è inappellabile. In altri paesi, con tutta probabilità, le sanzioni sono di entità non indifferente.

L'articolo 7 stabilisce — e questo è il punto dolente — che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato e che la relativa spesa sia a carico di questi, come anche le spese per eventuali analisi dei vari prodotti.

L'articolo 8 concerne soprattutto il mercato locale e qui bisogna fare una considerazione su cosa si intende per tale mercato. Il mercato rionale è un mercato locale, in cui i commercianti ed i produttori possono vendere direttamente al consumatore. I mercati locali, così come sono previsti in questo disegno di legge, secondo il mio giudizio, sono i mercati dei comuni in cui si effettua la vendita di questo prodotto.

Il disegno di legge deve essere considerato come una prova direi di buona volontà, che dovrebbe consentire ai produttori agricoli italiani, come dicevo all'inizio, di allinearsi con parità di diritti nei confronti degli altri paesi, anche se il diritto nasce dal dovere di sottostare a queste norme e di osservare questi regolamenti.

Concludo queste brevi considerazioni sottolineando ancora una volta l'esigenza di una migliore organizzazione del mercato per una maggiore tutela del potere contrattuale degli imprenditori agricoli, poiché penso che tutti siamo consapevoli — maggioranza e minoranza — della necessità di operare per una più valida difesa degli interessi agricoli del nostro mondo rurale.

Mi permetto di raccomandare alla cortese e diligente attenzione dei colleghi l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua precisa relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

MARRAS. Prima di entrare nel merito del provvedimento vorrei chiedere al Presidente ed al relatore se siano pervenuti i pareri delle numerose Commissioni che sono state incaricate di esprimerli.

PRESIDENTE. La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole; le altre non ci hanno fatto pervenire il loro parere lasciando scadere i termini regolamentari.

BARDELLI. Mi sembra che non si possa non concordare sull'opportunità di un prov-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

vedimento che disciplini la commercializzazione delle uova. Al Senato questo disegno di legge ha avuto un *iter* piuttosto lungo e laborioso. Tutta la materia è stata attentamente esaminata e rielaborata da un Comitato ristretto, che è pervenuto alle conclusioni oggi sottoposte al nostro esame. Al Senato la Commissione competente ha approvato a grande maggioranza questo disegno di legge, con l'astensione del gruppo comunista motivata da alcune insufficienze riscontrate nell'articolo del provvedimento.

Lo stesso relatore, a conclusione della sua illustrazione, ha accennato all'esigenza di assicurare un adeguato potere contrattuale ai produttori agricoli singoli e soprattutto associati e questo tema è ricorso con molta insistenza anche nel dibattito in Commissione nell'altro ramo del Parlamento.

Non mi sembra che il testo al nostro esame contenga elementi che si muovono in questa direzione. Capisco che vi possano essere difficoltà oggettive a introdurre norme che favoriscano il rafforzamento del potere contrattuale dei produttori, ma queste difficoltà con un po' di buona volontà da parte di tutti possono essere superate. Il tipo di disciplina di commercializzazione delle uova che ci viene proposto dal disegno di legge rischia di lasciare inalterato il prepotere di grandi gruppi commerciali a danno dei produttori agricoli e dei consumatori. È opportuno riflettere su questo aspetto per vedere se sia possibile, senza ritardare più del necessario l'approvazione del disegno di legge, introdurre qualche norma che si muova in questa direzione.

Vi è un'altra osservazione che desidero fare e che mi sembra debba essere attentamente considerata: il provvedimento in esame fa un continuo riferimento, per lo svolgimento delle funzioni relative all'applicazione di questa legge, agli organi centrali o periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al prefetto, mentre pochi sono i richiami, a mio giudizio più formali che sostanziali, alle regioni. Ora noi dovremmo essere alla vigilia (quanto meno tutti noi ce lo auguriamo) del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura alle regioni, all'emanazione delle norme delegate, in sostanza al decentramento dei poteri amministrativi e legislativi, a norma dell'articolo 117 della Costituzione. Di ciò si dovrebbe tenere maggior conto nel disegno di legge che stiamo esaminando.

All'articolo 1, ad esempio, si dice: « Il controllo sull'asservanza delle disposizioni... ecc. è esercitato dagli organi centrali e peri-

ferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste... ». C'è un solo richiamo alle regioni le quali « nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono... a coordinare la loro specifica attività col Ministero dell'agricoltura e delle foreste ». Si dovrebbe precisare che solo in via temporanea queste funzioni sono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cioè fino a quando non avverrà il trasferimento concreto delle funzioni amministrative alle regioni stesse.

All'articolo 2 si dice: « Possono svolgere i compiti di classificazione delle uova... le imprese e i produttori singoli ed associati che, in possesso dei prescritti requisiti, vengano autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali centri d'imballaggio ». Qui non vi è nemmeno un accenno alle regioni, le quali invece sono le più idonee a concedere questa autorizzazione appunto per l'esercizio dei compiti di classificazione previsti dal primo comma dell'articolo 2.

All'articolo 6 si dice che il prefetto interviene per quanto attiene al pagamento delle penali di carattere pecuniario per i produttori che non osservano le disposizioni della presente legge, mentre anche qui dovrebbero essere gli organi della regione preposti al settore dell'agricoltura ad avere questo compito. In sostanza, secondo me, bisognerebbe regionalizzare di più l'esercizio delle funzioni e dei controlli in questa materia. Ritengo inoltre che i rappresentanti dei produttori e dei commercianti chiamati a far parte delle commissioni provinciali debbano essere designati dalle associazioni di categoria, affinché queste associazioni possano compiere scelte senza tenere conto del potere economico e finanziario dei singoli produttori, ma del carattere di rappresentanza dei produttori stessi, che vengono designati a far parte della commissione.

Queste sono alcune osservazioni di carattere generale che riteniamo assai pertinenti e che tradurremo in specifici emendamenti, subordinando il nostro voto conclusivo sul disegno di legge all'atteggiamento che la maggioranza assumerà nei confronti di questi emendamenti.

PREARO. In questi anni il MEC ed i regolamenti comunitari sono riusciti a mettere ordine nel campo degli ortofrutticoli, dell'olio, del vino e delle sementi. Era ora che anche nel settore delle uova si mettesse un po' di ordine. Sono perfettamente d'accordo sull'opportunità di questo disegno di legge. Appartengo ad una provincia in cui l'allevamento dei polli e la produzione delle uova è

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

notevole e sarebbe stato utile esaminare con accuratezza il provvedimento con i miei allevatori ed i produttori della provincia di Verona. Ci sono alcuni interrogativi che vorrei chiarire. L'articolo 2 si riferisce ai titolari di imprese avicole, singoli anche se piccoli; tra di essi rientra anche l'operaio che ha un allevamento familiare?

PRESIDENTE. È specificato nel regolamento.

PREARO. Anche la famiglia di un operaio che ha un allevamento di qualche migliaio di galline dà vita ad una impresa agricola, secondo il provvedimento in esame?

PRESIDENTE. Queste imprese sono definite agricole.

PREARO. Siccome l'impresa agricola non paga l'imposta di ricchezza mobile, anche gli allevatori vengono esonerati da detta imposta, ricavandone pertanto un vantaggio. Voglio rilevare che all'articolo 2 si prevede il pagamento di una tassa di concessione governativa di 30.000 lire per i centri di potenzialità lavorativa giornaliera inferiore a 10.000 uova. Ora io chiedo: chi produce 1.000 uova quanto deve pagare?

SILVESTRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il pagamento si effettua *una tantum*.

PRESIDENTE. Non sono soggette alle disposizioni del provvedimento in esame le uova cedute direttamente al consumatore dal produttore o che si vendono a domicilio.

PREARO. È raro il caso di coloro che vendono a domicilio. Sono d'accordo sull'opportunità di disciplinare l'attività dei raccoglitori perché tra i produttori ed i consumatori vi è una miriade di intermediari (raccoglitori di primo e di secondo grado). Bisogna vedere se la disciplina prevista in questo disegno di legge risulti efficace nella sua applicazione pratica, per non correre il rischio di provocare vittime innocenti che possono essere colpite ingiustamente dalle sanzioni previste, che non sono lievi. Infatti all'articolo 5 si prevedono sanzioni di 300.000 e 800.000 lire e mi pare che anche per i raccoglitori vi siano somme notevoli da corrispondere. È il caso di esaminare con grande accuratezza questo disegno di legge.

MARRAS. Noi vogliamo fare due osservazioni di fondo, di carattere generale, sul disegno di legge. Una è già stata accennata dall'onorevole Bardelli e non mi intrattengo oltre su di essa, se non per sottolineare che mentre vi è la tendenza ad una riduzione della centralizzazione degli interventi nel settore agricolo, con questo disegno di legge assegniamo ulteriori compiti al Ministero dell'agricoltura, seguendo la tradizione del passato. Basti pensare che questo Ministero deve provvedere perfino a far stampare le fascette e i dispositivi di etichettatura e distribuirli a migliaia di centri di imballaggio o a imprese che ne diventano utilizzatori. Bisogna tener presente che queste fascette ed etichette le devono pagare gli utilizzatori, tant'è che si afferma all'articolo 4 che i proventi vengono destinati al finanziamento dei controlli specifici per l'applicazione della presente legge. Non viene neanche fissata in maniera orientativa la misura di questi proventi, per cui, come al solito, questa spesa finirà per gravare sui consumatori e con le altre, che si possono esaminare più dettagliatamente negli articoli successivi, contribuirà ad un aumento del prezzo delle uova nella distribuzione sul mercato.

Noi riteniamo che la tendenza nella legislazione agraria dovrebbe essere quella di riservare al Ministero le grandi scelte di carattere generale, impegnando invece l'istituto regionale e gli organismi periferici ad una maggiore autonomia in campi secondari, come può essere questo delle uova.

C'è una seconda osservazione da fare. Io non sarei così propenso a dare a questo provvedimento un apprezzamento nel complesso positivo. Credo che, come membri della Commissione agricoltura, dobbiamo riflettere a fondo. La proposta avanzata dal collega Prearo di una ulteriore seduta può essere utile. In sostanza si ha la sensazione che questo sia un provvedimento di provenienza comunitaria, cioè con un orientamento di politica agraria che da anni si afferma nella CEE e che tende a separare il momento della commercializzazione da quello della produzione, dando per scontato che si tratti di due momenti distinti in mano ad operatori economici diversi, per cui ognuno deve ricavare un suo profitto; mentre il nostro orientamento di politica agraria in Italia è di trasferire al produttore anche quelli che sono i profitti della classificazione e trasformazione dei prodotti.

In realtà con questo provvedimento di origine comunitaria si ribadiscono le catene dell'antico asservimento dei produttori agricoli

ai commercianti grossisti, anche se è vero che poi si autorizzano i produttori ad allestire centri di imballaggio e si consente la vendita diretta delle uova dal produttore al consumatore.

In effetti tutto il provvedimento è orientato a fare in modo che la commercializzazione delle uova e le indispensabili norme di garanzia che debbono essere introdotte (sulle quali concordiamo) siano in mano ai tradizionali centri della commercializzazione, i grossisti, con tutti gli inconvenienti che derivano dal fatto di sottrarre al produttore una parte di questo profitto e con tutte le implicazioni di carattere economico, ad esempio il doppio imballaggio (uno fatto dall'azienda produttrice, l'altro dal grossista).

C'è però una fase economica che si potrebbe superare se come centri di classificazione ed anche di applicazione delle etichette noi individuassimo esclusivamente le aziende agricole produttrici, singole e associate; singole quando raggiungono determinati livelli di produzione, associate quando sono al di sotto di essi.

È questa l'osservazione di fondo che ci lascia perplessi sul complesso del provvedimento. Penso che sia necessario approfittare di questa occasione per aumentare il potere contrattuale dei produttori e mettere direttamente a contatto il consumo e la produzione (attraverso la fase del dettaglio). Se il provvedimento non subirà modifiche di fondo, non potremo dare il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Vorrei ricordare ai colleghi che il ritardo nell'applicazione in Italia dei regolamenti comunitari sulle uova sta procurando danni notevoli ai nostri allevamenti avicoli, per la maggior parte piccoli e medi allevamenti.

STELLA, Relatore. Faccio mia, signor Presidente, la preoccupazione da lei manifestata per quanto riguarda il danno che comporterebbe per i produttori avicoli un eventuale e ulteriore ritardo nell'approvazione di questo provvedimento.

Il collega Bardelli ha manifestato la preoccupazione che si operi nel senso del rafforzamento del potere contrattuale dei grossi operatori economici. Il provvedimento in esame è un primo passo per rompere questo cerchio. Col passar del tempo i produttori avicoli riusciranno a prendere coscienza di questo problema e con l'aiuto dei poteri centrali e periferici riusciranno a dar vita ad una orga-

nizzazione che consentirà loro di rompere questo circolo chiuso.

Per quanto riguarda l'eccessivo accentramento di potere nel Ministero dell'agricoltura debbo far rilevare che come l'articolo 117 della Costituzione prevede, l'affidamento alle regioni di poteri specifici nel settore agricolo avverrà non appena saranno fatte le leggi-quadro. In questo momento, poiché siamo in una fase di attesa del passaggio dei poteri dagli organi centrali alle regioni, è chiaro che bisogna utilizzare gli strumenti di cui dispone la nostra amministrazione centrale, cioè il Ministero dell'agricoltura e gli altri ministeri che sono interessati e preposti alla tutela ed alla difesa di questo settore.

L'onorevole Bardelli si è domandato perché debba intervenire il prefetto in certe situazioni. Non dobbiamo dimenticare che il prefetto, fino a quando le regioni non saranno dotate di tutti gli strumenti operativi, rappresenta l'autorità tutoria per l'osservanza, la difesa e la tutela delle norme regolamentari. A questo proposito si potrà discutere su quale sia la più alta autorità sul piano provinciale. Quando le regioni opereranno con i loro organi, è evidente che il prefetto potrà essere sostituito ed avrà altri compiti ed attribuzioni, ma fino a quel momento non vedo altra alternativa e possibilità con la quale si possa controllare e, nello stesso tempo, far rispettare le norme che disciplinano questo settore. Credo che siamo tutti d'accordo nel regionalizzare di più, ma per fare ciò bisogna avere gli strumenti necessari che oggi ancora non ci sono. Le regioni ora sono agli inizi della loro esistenza ed auguriamoci che con il gennaio 1972 possano cominciare in qualche modo ad operare con maggiore elasticità anche nell'ambito regionale.

Per quanto riguarda la rappresentanza delle categorie in seno alla commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti, vi sono un metro ed una misura che valgono un po' per tutte le designazioni. Per ciascun nominativo si fanno delle proposte e credo che anche sul piano provinciale attualmente le categorie propongano una terna di nomi; il prefetto, successivamente, fa le sue scelte attraverso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Nel testo originario mi sembra che i produttori non fossero presenti in questa commissione ed il Senato, molto opportunamente, ha chiesto ed ottenuto anche la rappresentanza dei produttori. Sarebbe stata una vera stortura ed una ingiustizia dover decidere sulla testa della parte più direttamente interessata,

senza che questa fosse presente a tutelare i propri interessi.

L'onorevole Prearo mi sembra che abbia sottolineato la bontà ed apprezzato le finalità del provvedimento, anche se mi rendo conto della sua preoccupazione, ma il tempo stringe e credo che non possiamo perderne altro prezioso. Anch'io convengo che forse quelle 30.000 lire, ridotte a 15.000 lire per i piccoli allevatori, siano un po' eccessive, ma mi auguro che si possa anche rivedere questa quota che devono pagare, sia pure una volta tanto, perchè il tutto è in rapporto al reddito di questi piccoli allevatori. Ci stiamo avviando verso il periodo estivo, durante il quale questa gente credo che lavorerà in perdita e se non vi fosse qualche mese dell'inverno in cui vi è la possibilità di rifarsi in parte — voglio far presente che le ore di lavoro non contano, perchè non vi è una contabilità dell'orario — forse nessuna di queste aziende potrebbe rimanere in piedi.

L'onorevole Marras ha ricordato il rilievo già mosso dall'onorevole Bardelli, concernente l'eccessivo accentramento di poteri nel Ministero dell'agricoltura. Mi pare di aver già detto che anche noi siamo d'accordo sul decentramento, non appena ciò sarà possibile. L'onorevole Marras si è anche riferito al problema delle fascette e dei dispositivi di etichettatura. Non si sa oggi sia fattibile, ma strada facendo si può studiare il modo escogitato per i viticoltori, che usano delle etichette da porre sulle bottiglie non fornite, mi pare, dal Ministero che autorizza i produttori a fabbricarle, sempre che nelle fascette vengano rispettati quei requisiti previsti dalla legge. L'onorevole Marras ha aggiunto che è contrario alla tendenza del Ministero ad accentrare. Ritorniamo sempre al problema di prima: il decentramento presuppone che la periferia sia in grado di recepire, di controllare e di disciplinare tutto il settore, compreso quello regionale. È chiaro che al Ministero dell'agricoltura competono le grandi scelte, gli indirizzi di carattere più generale. Questo è un problema che, secondo il mio sommesso parere, potrà trovare in sede regionale la sua esatta collocazione, e penso tra non molto.

L'onorevole Marras ha anche ricordato, e ne convengo, la discrasia tra produzione e commercializzazione dei prodotti. Siamo sempre al punto *dolens* della mancata organizzazione mercantile dei produttori, che non permette di eliminare gli attuali, eccessivi passaggi, ma tutto ciò dipende anche un po' da noi. Non soltanto gli allevatori avicoli, ma i produttori agricoli in genere, non accettano

o accettano mal volentieri le imposizioni che vengono dall'alto: In merito voglio rilevare che vi è una proposta di legge che da anni attende di essere esaminata e varata, ed è quella relativa all'associazione dei produttori.

Vi sono zone e settori che si difendono, ma questo è un settore che risente di questa carenza. Concordo, pertanto, perfettamente con questa preoccupazione che credo sia di tutti, e cioè quella di dare, intanto, una nuova spinta, un impulso, un incoraggiamento ed un riconoscimento agli avicoltori, dopodiché vedremo insieme di trovare un punto di incontro per imboccare la strada relativa al settore della cooperazione. Se vogliamo allinearci con gli altri paesi che sono in concorrenza con noi, è evidente che la strada da seguire è questa e non ve ne sono altre.

SILVESTRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io non posso che auspicare che il provvedimento sia varato al più presto nel testo del Senato. Senza voler ledere l'autonomia di questo ramo del Parlamento, posso dire che il Senato ha svolto un lavoro lungo, ma anche molto approfondito e in sede di Commissione e in sede di comitato ristretto. Ai colleghi che hanno chiesto un rinvio per un ulteriore esame, posso assicurare che proprio quel comitato ha sentito i produttori agricoli delle zone più interessate, come quelli del Veneto e Friuli. Ero presente anch'io ed è stato tenuto conto di alcune loro osservazioni e di specifici interessi avanzati sia a livello di produzione che di commercializzazione. Ecco perchè io ritengo che sia stato svolto un buon lavoro tenendo conto delle opinioni espresse dai produttori, che devono essere agevolati attraverso questo provvedimento con il quale si dà esecuzione a due regolamenti comunitari che siamo tenuti a rispettare e per i quali siamo in ritardo.

Dobbiamo tener presente che lo spirito di questo provvedimento è non soltanto di tutela degli allevatori e dei produttori, ma anche dei consumatori e in questo genere di provvedimenti, quando si devono tener presenti gli interessi estranei anche alla produzione, come quelli dei consumatori, è evidente che tanto più noi rafforziamo la tutela dei consumatori, tanto più rischiamo di aggravare, attraverso strumenti burocratici, quello che è l'interesse del produttore. Mi pare, comunque, che questo disegno di legge concili abbastanza bene questi due interessi.

Bisogna dare atto al Senato di aver introdotto al testo originario emendamenti che dobbiamo ritenere migliorativi. Per esempio

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

l'emendamento all'articolo 2, in cui viene sancito il riconoscimento di imprenditore agricolo al titolare di imprese avicole, singole o associate, evidentemente coinvolge grosse conseguenze, ed io credo che questa sia una grossa innovazione e agevolazione. Non bisogna dimenticare che il prodotto italiano si è trovato sempre in uno stato di inferiorità per l'impossibilità di esportare all'estero le uova, mancando di determinati requisiti per la vendita nei paesi del MEC.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse circa l'inferiorità contrattuale del produttore, ritengo che qualcosa sia stata fatta per migliorare la situazione. D'altra parte debbo anche dire che con i recenti accordi di Bruxelles proprio sul piano della commercializzazione si è cercato di dare un maggior potere contrattuale ai produttori agricoli, anche a livello di produzione e specialmente noi italiani ci siamo battuti affinché le agevolazioni e le misure strutturali andassero con carattere di priorità a beneficio delle cooperative e delle associazioni, a livello di produzione e a livello di servizi e di commercializzazione. È stata la nostra grossa battaglia che abbiamo vinto in gran parte. Il nostro paese è molto arretrato in questo campo rispetto allo sviluppo delle grandi forme cooperative e associate dei produttori degli altri cinque paesi del MEC.

Per quanto riguarda l'altra osservazione fatta circa la tendenza al non decentramento e a non regionalizzare, vorrei far presente che esistono delle regole comunitarie e se noi avessimo messo in questo provvedimento di legge qualche disposizione non coerente con la legislazione comunitaria, ciò avrebbe potuto creare difficoltà al momento del varo delle leggi-quadro per il trasferimento delle competenze alle regioni.

Il deputato Marras ha sollevato il problema del riconoscimento, esclusivamente ai produttori avicoli, del diritto di creare centri di imballaggio. Questo problema era stato sollevato anche al Senato ma abbiamo fatto presente che il regolamento comunitario, al punto 2 dell'articolo 5, non lo permette. Evidentemente noi, onorevole Marras, non potevamo allontanarci da queste disposizioni. La politica non si fa eliminando le imprese di carattere commerciale, ma dando maggiori possibilità agli imprenditori avicoli, attraverso migliori organizzazioni, di sostituirsi in tutto o in parte a quelli che sono oggi il maggior valore e il maggior profitto realizzati dagli intermediari. Dobbiamo convincere i produttori avicoli a lasciare un po' il loro indivi-

dualismo e ad associarsi in modo da avere maggiore potere contrattuale e sostituirsi agli intermediari. Per questo ci auguriamo che gli accordi comunitari per quanto riguarda il « Piano Mansholt » possano avere applicazione nel nostro paese al più presto.

Altri miglioramenti sono stati fatti (l'ha ricordato anche il relatore) per dare una maggiore presenza al produttore (c'è infatti una rappresentanza dei produttori nella commissione provinciale).

Per quanto riguarda il problema delle frodi, il Senato ha aggravato le sanzioni in caso di trasgressione delle norme legislative. Ma alcune sanzioni sono così basse che i trasgressori preferiscono pagare la penalità e continuare con le frodi e le sofisticazioni. A questo proposito debbo dire che abbiamo previsto, in vista di queste insufficienze, un nostro servizio antifrodi, in un momento in cui è enormemente sviluppata e la quantità e la qualità dei prodotti e la scienza della frode. Se vogliamo tutelare effettivamente i prodotti dobbiamo combattere le frodi anche con strumenti aggiuntivi, oltre che col personale addetto a questo specifico servizio. Concludo raccomandando alla Commissione l'approvazione di questo provvedimento nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova, previste dal regolamento numero 1619/68 adottato dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea il 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione n. 95/69 adottato dalla Commissione della Comunità economica europea il 17 gennaio 1969, nonché delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale degli organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari.

Le Regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono, per la materia oggetto della presente legge, a coordinare la loro specifica attività col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nulla è innovato per quanto riguarda la osservanza delle vigenti norme sanitarie e le competenze dell'Amministrazione sanitaria.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano i controlli previsti dai citati regolamenti n. 1619/68 e n. 95/69 anche alla importazione delle uova dai Paesi terzi nella Comunità europea ed alla esportazione verso i Paesi terzi di uova imballate.

Gli onorevoli Bardelli e Marras hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo la parola: esercitato, aggiungere: in via temporanea;

Sostituire il secondo comma con il seguente: Le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dalle Regioni a far tempo dal trasferimento alle stesse delle funzioni amministrative in materia di agricoltura;

All'ultimo comma sostituire la parola: primo, con l'altra: secondo.

BARDELLI. Gli emendamenti si riferiscono alla competenza delle regioni. Vorrei sottolineare che la dizione relativa al coordinamento dell'attività delle regioni col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, contenuta nel secondo comma dell'articolo 1, è, secondo la nostra valutazione, del tutto insufficiente e se veramente gli intendimenti della maggioranza e del Governo sono quelli che sono stati affermati in questa sede, e cioè che queste funzioni dovranno comunque essere esercitate dalle regioni, non vediamo la ragione per cui non si debba esplicitare ciò nei vari articoli relativi a tale questione.

A questo proposito voglio ricordare che proprio in questi giorni, per quanto riguarda il disegno di legge sulla casa, si sta riesaminando in seno alla Commissione lavori pubblici tutta la prima parte per evitare che insorgano incomprensioni, se non contrasti aperti, fra Parlamento e regioni. Ci rendiamo conto che la materia oggi al nostro esame è di minore importanza, ma non comprendiamo perché non si segua la stessa direzione, considerato che vi è una volontà politica (almeno così è stato dichiarato da tutti).

STELLA, *Relatore*. Circa il problema sollevato nel primo emendamento Bardelli ho già chiarito il mio pensiero nel corso della mia replica.

PRESIDENTE. Bisogna considerare chi rappresenta l'interlocutore del MEC che, nel caso specifico, è il Ministero dell'agricoltura.

STELLA, *Relatore*. Anche se in parte posso condividere il desiderio di dare subito mag-

giori poteri alle regioni, bisogna rilevare che fino a questo momento non vi è alcuna via di uscita ed alcuna possibilità di attribuire compiti ad un organismo che non è operante. Questa materia è presa in esame anche dal regolamento comunitario e poiché, mi pare, non vi sono vie intermedie, devo dichiararmi contrario all'emendamento, così come agli altri due.

SILVESTRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario agli emendamenti per alcune ragioni concernenti i rapporti fra le autorità comunitarie e gli Stati membri, perché è evidente che di fronte alla Comunità, responsabile dell'applicazione dei regolamenti comunitari è il Governo.

In secondo luogo il Governo ritiene sufficiente e non di ostacolo l'attuale dizione per il passaggio dei poteri alle regioni, quando verranno emanate le leggi delegate, così come risulta dal secondo comma dell'articolo 1. Del resto voglio ricordare che questa transitorietà di applicazione, in attesa dei pieni poteri alle regioni, traduce le regole comunitarie degli Stati membri, in base ad un principio che investe quasi tutte le amministrazioni dello Stato.

Detto ciò, io ritengo che in sede di leggi delegate sarà sollevato e risolto anche questo problema, che è di enorme importanza e riguarda non solo il provvedimento al nostro esame, ma vorrei dire tutta la regolamentazione comunitaria tradotta in leggi nazionali. Per questi motivi il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti.

BARDELLI. È contraddittoria l'interpretazione data dal Governo e dal relatore.

Il Governo ci deve dire se è possibile effettuare il trasferimento delle funzioni previste nel disegno di legge alle regioni, tenendo conto delle disposizioni comunitarie. Se non è possibile possiamo abolire il secondo comma dell'articolo 1, perché è una presa in giro. Secondo la nostra valutazione è possibile, in quanto le norme comunitarie possono soltanto chiedere che lo Stato italiano, attraverso i suoi organi, applichi queste norme. Se poi queste vengono applicate dal Ministero dell'agricoltura o dalle regioni, non mi sembra che ciò abbia rilevanza ai fini degli accordi comunitari. L'importante è che vengano applicate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Bardelli e Marras al pri-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

mo comma, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bardelli e Marras sostitutivo del secondo comma, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bardelli e Marras sostitutivo all'ultimo comma, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Possono svolgere i compiti di classificazione delle uova in categorie di qualità e di peso, stabiliti dai regolamenti CEE numero 1619/68 e 95/69, le imprese e i produttori singoli ed associati che, in possesso dei prescritti requisiti, vengano autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali centri d'imballaggio.

I titolari di imprese avicole, singoli o associati, che dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente, la loro attività o quella dei propri familiari all'allevamento delle specie avicole, sono considerati imprenditori agricoli.

L'autorizzazione è rilasciata su domanda degli interessati, da presentarsi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, sentito il parere dei competenti organi regionali, vi provvede con proprio decreto, previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti. Tale accertamento è demandato ad una Commissione provinciale composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale, da tre rappresentanti delle categorie interessate, rispettivamente da due dei diretti produttori e da uno dei commercianti, segnalati dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e da un rappresentante designato dall'Amministrazione provinciale. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ai componenti ed al segretario della Commissione provinciale sarà corrisposto il get-

tone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

Le spese di funzionamento della Commissione saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti nel capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 e corrispondente capitolo relativo agli anni successivi.

L'autorizzazione è revocata qualora la Commissione predetta accerti in qualsiasi momento che non sussistono i requisiti per la completa funzionalità dei centri d'imballaggio.

Le imprese ed i produttori autorizzati a funzionare quali centri d'imballaggio sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello della sanità.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti è soggetto al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa, da corrispondere in modo ordinario, di lire 30.000 per i centri di potenzialità lavorativa giornaliera inferiore a 10.000 uova, di lire 250.000 per i centri di potenzialità lavorativa giornaliera da 10.000 a 50.000 uova e di lire 500.000 per i centri d'imballaggio di potenzialità lavorativa superiore.

Per tutti i centri gestiti da imprenditori agricoli, singoli o associati in cooperative, le tasse di concessione governativa sono ridotte alla metà.

La potenzialità lavorativa giornaliera dei centri d'imballaggio deve risultare dai provvedimenti di autorizzazione.

I deputati Marras e Bardelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: regolamenti CEE numero 1619/68 e 95/69, aggiungere la parola: esclusivamente.

MARRAS. Abbiamo voluto tradurre in una proposta formale le osservazioni fatte su questo disegno di legge, affinché sia riservata esclusivamente alle imprese ed ai produttori singoli ed associati il compito della classificazione, del peso delle uova e anche dell'uso dell'imballaggio e delle etichette. Non ci convincono infatti le argomentazioni in proposito del sottosegretario Silvestri.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bardelli e Marras hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, *con le altre:* dalle Regioni;

Al terzo comma sostituire le parole: dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, *con le altre:* dal presidente della Regione;

Al terzo comma, dopo le parole: Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, *aggiungere le altre:* su designazione delle associazioni interessate;

Al settimo comma aggiungere dopo le parole: elenco tenuto, *le altre:* dalle Regioni e;

Al nono comma aggiungere dopo la parola: metà, *le altre:* per gli imprenditori singoli e soppresse per quelli associati.

BARDELLI. I due primi emendamenti riguardano il trasferimento di competenze dal Ministero alle regioni e su questo ho ampiamente parlato in sede di discussione generale.

Il terzo emendamento vuole introdurre il concetto che alcuni membri della commissione provinciale di accertamento vengano nominati su designazione delle associazioni interessate.

L'emendamento al settimo comma dell'articolo 2 chiede che gli elenchi delle imprese e dei produttori autorizzati a funzionare quali centri di imballaggio siano tenuti dalle regioni.

L'emendamento al nono comma dell'articolo 2 stabilisce che le tasse di concessione governativa sono ridotte alla metà per gli imprenditori singoli e soppresse per quelli associati. In questo modo diamo un ulteriore stimolo all'associazionismo.

STELLA, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati per le considerazioni da me espresse in sede di relazione e di replica.

SILVESTRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marras e Bardelli, non accolto dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bardelli e Marras al primo comma, non accolto dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bardelli e Marras sostitutivo al terzo comma, non accolto dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bardelli e Marras aggiuntivo al terzo comma, non accolto dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bardelli e Marras al settimo comma, non accolto dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bardelli e Marras al nono comma, non accolto dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad organizzare corsi di istruzione professionale per la qualificazione del personale addetto ai servizi di controllo ed ai centri d'imballaggio.

Gli onorevoli Bardelli e Marras hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: provvede, *aggiungere le parole:* d'intesa con le regioni.

BARDELLI. L'emendamento si illustra da sé.

STELLA, *Relatore*. Sono contrario.

SILVESTRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardelli e Marras, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, che è così formulato:

ART. 4.

Le fascette e i dispositivi di etichettatura, previsti dall'articolo 17 del regolamento CEE n. 1619/68 e dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento CEE n. 95/69, sono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e vengono forniti con l'indicazione del numero progressivo ai centri d'imballaggio, che versano il corrispettivo fissato nelle norme di cui al successivo articolo 9. I proventi vengono destinati al finanziamento dei controlli specifici per l'applicazione della presente legge.

Per l'espletamento dei controlli di cui al comma precedente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi anche di personale estraneo alla sua amministrazione.

I centri d'imballaggio provvedono alla raccolta delle uova presso i produttori direttamente o avvalendosi di raccoglitori in possesso del certificato previsto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e autorizzati dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura su proposta dei centri d'imballaggio per conto dei quali operano.

Gli onorevoli Bardelli e Marras hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente: I controlli di cui al comma precedente sono esercitati dalle regioni a far tempo dal trasferimento alle stesse delle funzioni amministrative in materia di agricoltura.

BARDELLI. Rinunciamo a svolgerlo.

STELLA, *Relatore*. Mi dichiaro contrario.

SILVESTRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardelli e Marras, non accolto dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

ART. 5.

Sempre che il fatto non sia previsto come reato dal codice penale o da altre leggi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

1) da lire 300.000 a lire 800.000 a carico di chiunque effettui la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso senza l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, primo comma;

2) da lire 100.000 a lire 500.000 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio che classifichino le uova in violazione delle norme di cui agli articoli 6, punto 1), 7, punto 1), 8 e 10 del regolamento CEE numero 1619/68;

3) da lire 50.000 a lire 200.000 nei confronti:

a) dei titolari di centri d'imballaggio e dei raccoglitori che non osservino, nella raccolta delle uova presso il produttore, i termini fissati dall'articolo 4, punto 2), del regolamento CEE n. 1619/68;

b) dei raccoglitori che, in violazione della norma di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento CEE n. 1619/68, non consegnino le uova al centro d'imballaggio entro il terzo giorno feriale successivo a quello della raccolta;

c) dei titolari dei centri d'imballaggio che non tengano aggiornato un elenco dei propri fornitori di uova, in conformità dell'articolo 5, punto 1), del regolamento CEE n. 1619/68;

4) da lire 100.000 a lire 400.000 a carico di:

a) chiunque sottoponga le uova di categoria A a trattamenti di pulitura, conservazione o refrigerazione contravvenendo alle norme di cui all'articolo 7, punti 2) e 3), del regolamento CEE n. 1619/68;

b) chiunque violi le norme di cui all'articolo 9 del regolamento CEE n. 1619/68 per quanto riguarda la commercializzazione di uova di categoria C e delle uova incubate classificate in tale categoria secondo le prescrizioni di cui all'articolo 6, punto 2), del regolamento CEE n. 1619/68;

5) da lire 100.000 a lire 500.000 a carico di chiunque vende, detiene per vendere, o pone altrimenti in commercio uova in imballaggi non recanti le fascette ed i dispositivi d'imballaggio o le indicazioni conformemente a quanto disposto dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento CEE n. 1619/68

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento CEE n. 95/69;

6) da lire 50.000 a lire 300.000 nei riguardi di chiunque vende, detiene per vendere o pone comunque in commercio uova non conformi alle indicazioni riportate nelle fascette o sui dispositivi d'imballaggio o sugli imballaggi medesimi conformemente a quanto stabilito dagli articoli 17, 18, 19 e 23 del regolamento CEE n. 1619/68 o ai marchi apposti su di essi ai sensi degli articoli 12, 13 e 23 dello stesso regolamento CEE n. 1619/68 e dell'articolo 9 del regolamento CEE n. 95/69;

7) da lire 10.000 a lire 100.000 nei confronti di chiunque, sia nella fase di classificazione che di commercializzazione, mescoli uova di gallina con uova di altra specie, violando la norma di cui all'articolo 3 del regolamento CEE n. 1619/68;

8) da lire 50.000 a lire 200.000 a carico di chiunque violi le norme prescritte dall'articolo 20 del regolamento CEE n. 1619/68 per quanto riguarda l'esposizione per la vendita o la messa in vendita nel commercio al minuto delle uova;

9) da lire 100.000 a lire 600.000 a carico di chiunque:

a) violi le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 21 del regolamento CEE numero 1619/68;

b) violi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento CEE n. 95/69.

In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono aumentate da un terzo alla metà; in caso di recidiva reiterata è revocata l'autorizzazione di cui al precedente articolo 2, primo comma, ed è disposta la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo 2, quart'ultimo comma.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, che è così formulato:

ART. 6.

Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalle vigenti disposizioni di legge, del quale venga comunque a conoscenza, che abbia attinenza con la disciplina della commercializzazione delle uova.

Detto personale, una volta accertate le infrazioni alle quali la presente legge ricollega sanzioni amministrative, deve:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare; entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato, a mezzo di un messo comunale;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente Ufficio del registro, una somma pari al minimo della sanzione prevista, con effetto liberatorio.

Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina, sentito il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'Ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. La relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico ap-

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

provato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Gli onorevoli Bardelli e Marras hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: il prefetto, con le altre: gli organi della regione preposti al settore agricolo.

STELLA, *Relatore*. Sono contrario.

SILVESTRI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bardelli e Marras, non accolto dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 7 e 8 ai quali non sono stati presentati emendamenti e che porrò successivamente in votazione nel testo del Senato.

ART. 7.

Indipendentemente dalle sanzioni previste nel precedente articolo 5, il giudice, nel pronunciare la condanna per i reati previsti da disposizioni di legge che abbiano attinenza con la disciplina della commercializzazione delle uova, dispone:

a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul foglio annunci legali della provincia o su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

b) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di eventuali analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

È soggetto altresì alla pubblicazione di cui alla lettera a) del precedente comma, a spese del trasgressore, qualunque provvedimento con cui si applicano sanzioni amministrative

in relazione ad infrazioni alla presente legge, avverso il quale non sia stata proposta opposizione nei termini stabiliti. In caso di opposizione la pubblicazione suddetta è disposta solo quando sia passata in giudicato la sentenza che ha respinto l'opposizione.

Nel caso che il trasgressore provveda al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista, in applicazione del terzo comma del precedente articolo 6, un estratto del verbale di accertamento della infrazione è pubblicato, nei modi previsti dalla lettera a) del primo comma del presente articolo, a spese del trasgressore medesimo, con provvedimento del prefetto costituente titolo esecutivo, contro cui è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del precedente articolo 6.

(*È approvato*).

ART. 8.

Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le uova cedute direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, dal produttore, nel luogo della produzione, su un mercato pubblico locale o tramite la vendita a domicilio, a condizione che le uova provengano dalla sua produzione, che non siano imballate e che non sia utilizzata nessuna delle indicazioni relative alle categorie di qualità e di peso previste dai regolamenti CEE n. 1619/68 e n. 95/69.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9.

ART. 9.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno fissate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste le modalità relative alla predisposizione ed alla distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura ed a quant'altro occorra per l'applicazione della presente legge.

MARRAS. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione finale sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, al quale non sono stati presentati emendamenti, nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

V LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Applicazione dei regolamenti comunitari 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova » (*Approvato dal Senato*) (3146).

Presenti	23
Votanti	13
Astenuti	10
Maggioranza	7
Voti favorevoli	13
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bottari, Ceruti, Ciaffi, Colleselli, Cristofori, Mengozzi, Prearo, Sangalli, Schiavon, Speranza, Stella, Traversa e Truzzi.

Si sono astenuti:

Bardelli, Bo, Esposito, Gessi Nives, Gianini, Lizzero, Marras, Ognibene, Scutari e Valori.

La seduta termina alle 12.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. **GIORGIO SPADOLINI**

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. **ANTONIO MACCANICO**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO